



Numero A " " 9588/7006  
Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome APS  
Rete Associativa Nazionale  
Via Cipro, 110 – 00136 ROMA

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Approvato dal Congresso Nazionale Straordinario  
6 e 7 Aprile 2019

### TITOLO I – Costituzione e Scopi

#### Art. 1 Costituzione

È stata costituita il 25 Luglio 1955, con Atto del dott. Placido Gamberale Notaio in Roma, registrato in Roma il 28 Luglio 1955 al Repertorio n. 47660, Fascicolo n. 2205, al n. 1581 un'associazione denominata "Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome" (ANBIMA), riconosciuta come Ente Nazionale a Finalità Assistenziali con Decreto Ministero degli Interni del 26-02-1983, ai sensi dell'Art. 20 del D.P.R. n. 640 del 26/10/1972 e successivamente iscritta al n. 841/2012 del registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma ai sensi del DPR. 10/02/2000 n. 361. Conformemente con quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'ANBIMA si configura quale Ente del Terzo Settore e, in estensione del presente statuto, assume la denominazione "Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome APS" (ANBIMA APS), di seguito denominata "Associazione" o, più brevemente, "ANBIMA". ANBIMA è una associazione di promozione sociale (APS) e rete associativa nazionale (RAN) ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS).

#### Art. 2 Rete Associativa Nazionale

In conformità con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, ANBIMA si configura quale Rete Associativa Nazionale del Terzo Settore.

#### Art. 3 Sede

L'ANBIMA ha attualmente la propria sede legale in Roma, Via Cipro 110 int. 2.  
Il Consiglio Nazionale, può decidere, con valide motivazioni, lo spostamento della sede legale nello stesso Comune. L'eventuale spostamento della sede nello stesso Comune non costituisce modifica allo Statuto sociale.

#### Art. 4 Durata

L'ANBIMA ha durata illimitata nel tempo in connessione al perpetuarsi degli scopi sociali.

#### Art. 5 Scopi

ANBIMA è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio di ANBIMA, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

In via esclusivamente marginale, l'Associazione potrà esercitare attività di natura commerciale occasionale al solo fine di finanziare l'attività istituzionale. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

ANBIMA, unitamente con le associazioni ad essa associate (di seguito denominate Unità di Base), persegue i seguenti scopi generali:

- a) sviluppa l'associazionismo e il volontariato musicale, diffonde la cultura musicale, popolare, folkloristica, corale e sociale, con l'intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali del territorio;
- b) promuove e favorisce:
  - le buone relazioni e le comuni iniziative fra le Unità di Base se associate, salvaguardando l'autonomia ed allo stesso tempo la specificità di ciascuna Unità di Base formatasi attraverso particolari tradizioni storiche locali;
  - l'educazione, la formazione e l'aggiornamento musicale, rivolti particolarmente ai giovani e ai docenti, l'approfondimento ed aggiornamento della didattica musicale e delle relative metodologie, l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei Maestri Direttori mediante l'organizzazione di corsi, stage e seminari.
  - studi e ricerche ed in particolare organizza attività di divulgazione e interscambio della produzione musicale, incentivando attività, scambi e gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
  - la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione della musica tra i giovani e la terza età, con particolare solidarietà a favore di terzi meno abbienti;
  - le iniziative pubblicistiche nei campi della cultura, della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché cura l'acquisizione, la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo o procedimento tecnico ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni originali, filmati ecc.; le Convenzioni e le Collaborazioni con le Istituzioni Pubbliche, la SIAE, INPS (ex ENPALS), i Conservatori Musicali e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM).
- c) gestisce, direttamente o tramite terzi, ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- d) cura la formazione in materia musicale negli ambiti delle direttive del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed in particolare:
  - didattica e metodologie;
  - metodologie e attività laboratoriali;
  - innovazione didattica e didattica digitale;
  - didattica per competenze e competenze trasversali;
  - gli apprendimenti;
  - didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
- e) organizza e realizza manifestazioni, raduni, mostre, attività concertistiche, concorsi, festival, premi, rassegne musicali nazionali ed internazionali, concerti, viaggi e soggiorni turistici;
- f) collabora:
  - con Enti pubblici e privati, Associazioni culturali, sportive e turistiche, Consorzi, Cooperative, Comitati Organizzativi sia in Italia che all'Estero, che perseguono scopi affini o che intendano sostenere o incoraggiare le iniziative dell'ANBIMA e aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali;
  - con le Scuole, le Università, gli Enti, gli Istituti italiani e stranieri e Accademie interessati alla Cultura Musicale, Popolare e Tradizionale;
- g) cura l'edizione e la distribuzione dell'organo Ufficiale di Stampa "Risveglio Musicale" e, inoltre, pubblicizza riviste, bollettini, notiziari e quanto altro riveste carattere associativo, didattico e di cultura musicale;
- h) organizza un sistema di documentazione ed informazione per i dirigenti, da fornire alle Unità di Base associate, relativamente alle leggi in materia amministrativa e fiscale;
- i) rappresenta ed assiste, attraverso i suoi Organi Centrali e Territoriali, i propri associati nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni nazionali ed internazionali, proponendosi come primo interlocutore a difesa dell'immagine e dei rispettivi interessi del mondo bandistico, corale e folkloristico;

ANBIMA persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente articolo nei confronti degli associati, loro familiari o terzi mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ANBIMA, in qualità di Rete Associativa Nazionale può esercitare le seguenti attività di cui all'art. 41 del Codice del Terzo Settore ed in particolare:

- 1) svolgere, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
- 2) esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:
  - a) monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo settore;
  - b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
- 3) promuovere partenariati e protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto delle previsioni statutarie e secondo criteri e limiti definiti dalle vigenti normative in materia. Le attività diverse esperibili sono individuate da apposita deliberazione del Consiglio Nazionale.

#### Art. 6 Soci

Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, ANBIMA è costituita da associazioni ed Enti del Terzo Settore e da persone fisiche ad esse aderenti.

Sono soci le associazioni e gli Enti del Terzo settore, le strutture territoriali definite nel presente statuto e le Unità di Base di seguito identificate: Associazioni Bandistiche, Società Filarmoniche, Gruppi Corali e Strumentali, Gruppi Folkloristici, Gruppi di Majorettes, Complessi Musicali Amatoriali e Popolari, le Bande Musicali Scolastiche, le Accademie o Scuole Musicali.

Le Associazioni che non appartengano alle Unità di Base di cui al 2 comma del presente articolo e che tuttavia, per oggetto sociale, attività e organizzazione, si riconoscano negli scopi previsti dallo statuto dell'ANBIMA, potranno aderire alla medesima su presentazione di formale istanza, corredata dal parere favorevole della struttura territoriale regionale competente.

Sono soci dell'ANBIMA tutti coloro che abbiano aderito alle Unità di Base e che ottengono la tessera di soci distribuita per il tramite delle Presidenze Territoriali. Le Unità di Base, all'atto dell'iscrizione all'ANBIMA, devono attestare l'identità del singolo socio e la tessera deve essere rinnovata annualmente. I soci aderenti accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Le Unità di Base ammesse all'ANBIMA devono avere almeno 15 (quindici) soci.

La domanda si presenta telematicamente sul sito di ANBIMA Nazionale. Sulla domanda si esprime il Segretario Nazionale previo parere del Presidente Territoriale competente. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'Associazione che nel termine di 30 giorni potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'adesione all'ANBIMA del socio persona fisica e del socio persona giuridica comporterà l'automatica adesione alle strutture territoriali ANBIMA di riferimento.

I termini per la sottoscrizione del tesseramento sono definiti dal Regolamento Organico dell'Associazione.

Ogni Associazione, all'atto di richiesta della prima adesione all'ANBIMA, dovrà allegare alla domanda il proprio Statuto, l'Atto Costitutivo e, se in possesso, il numero di registrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le Unità di Base ammesse sono tenute al versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Nazionale.

Le Unità di Base sono tenute ad osservare:

- lo Statuto ed i Regolamenti dell'ANBIMA, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi Centrali e Territoriali;
- tutti i principi dell'attività esclusivamente amatoriale svolta nel rispetto delle norme di tutela della salute, della persona e della sicurezza.

Il Rappresentante Legale e i Dirigenti delle Unità di Base aderenti all'ANBIMA dovranno avere compiuto la maggiore età.

Le Unità di Base ed i soci cessano di far parte dell'ANBIMA:

- a) per mancato pagamento delle quote associative annuali all'ANBIMA, che dovranno essere regolarizzate entro la data stabilita dal regolamento organico dell'Associazione;

- b) per recessione o scioglimento volontario (lo scioglimento del vincolo non sottrae le Unità di Base dall'osservanza degli obblighi già contratti);
- c) per espulsione per indegnità.

L'esercizio, da parte del singolo socio, di qualsiasi carica in seno all'ANBIMA è un servizio a titolo gratuito. Possono solamente essere riconosciuti rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Ha diritto al voto il socio maggiorenne iscritto da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. Principio del voto singolo.

E' ammesso il voto per delega conferita per iscritto, ad altro socio delegato. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

E' vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Ogni socio, o comunque gli Enti aderenti all'ANBIMA, hanno il diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta dovrà essere formalizzata con domanda scritta da presentare al Presidente Nazionale o ai Presidenti Territoriali conformemente ai libri sociali della Struttura Nazionale o Territoriale che si intende esaminare. Il rilascio deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

## TITOLO II – Struttura Centrale

### Art.7 Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è lo strumento attraverso il quale l'ANBIMA determina le sue linee di politica associativa ed i suoi obiettivi statuari. Il Congresso Nazionale può essere sia Ordinario che Straordinario.

Il Congresso Nazionale Ordinario, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, è convocato dal Presidente Nazionale ed è deliberato dal Consiglio Nazionale che ne dispone il Programma - Ordine del Giorno nei modi e nei termini fissati dal Regolamento dei Congressi.

Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni per determinare le linee programmatiche del quadriennio e per l'elezione degli Organi Centrali dell'ANBIMA. Le decisioni del Congresso Nazionale Ordinario sono vincolanti per tutti i soci e per tutte le strutture organizzative dell'ANBIMA.

Al Congresso Nazionale Ordinario prendono parte i Delegati eletti dai Congressi Regionali in numero proporzionale ai Soci e alle Unità di Base iscritte nelle rispettive Regioni, secondo le norme e le modalità fissate dal Regolamento dei Congressi, approvato dal Consiglio Nazionale.

La riunione del Congresso Nazionale Ordinario è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti, le deliberazioni vengono prese a maggioranza.

I Delegati durano in carica fino alla celebrazione del nuovo Congresso Ordinario, salvo decadenza dalla qualifica di socio ANBIMA, nel qual caso la sostituzione avverrà con i primi dei non eletti nei vari Congressi Regionali.

Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

Il Congresso Nazionale Ordinario:

- a) esamina e dibatte la relazione morale ed organizzativa presentata dal Presidente Nazionale e la relazione finanziaria presentata dal Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- b) determina ed approva le linee programmatiche generali e gli impegni operativi dell'ANBIMA nel quadriennio successivo;

Il Congresso Nazionale Ordinario, tra i soci ed a scrutinio segreto, elegge:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) il Vice Presidente Nazionale;
- c) il Segretario Nazionale;
- d) i Componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il candidato alla Presidenza Nazionale, unitamente al programma di mandato, presenterà una lista contenente i nominativi del Vice Presidente Nazionale e del Segretario Nazionale che dovrà essere presentata e sottoscritta secondo le modalità previste dal Regolamento Congressuale.

Il Congresso Nazionale voterà le liste presentate; risulterà eletta la lista che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze.

Il Congresso Nazionale Straordinario è indetto dal Consiglio Nazionale, che ne dispone il Programma-Ordine del Giorno, a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno il 60% delle Unità di Base associate. E' convocato, inoltre, quando ne faccia richiesta almeno il 60% dei componenti del Consiglio Nazionale.

Al Congresso Nazionale Straordinario partecipano i Delegati del Congresso Nazionale Ordinario.

Il Congresso Nazionale Straordinario:

- a) approva le modifiche statutarie. Per la validità del Congresso Nazionale Straordinario è richiesta la presenza, anche per delega, di almeno i tre quarti dei delegati al Congresso Nazionale Ordinario di riferimento. Le deliberazioni sono valide con voti favorevoli pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.
- b) delibera l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'ANBIMA, disponendo circa la destinazione del patrimonio in conformità da quanto statuito dal CTS.

Le modalità di partecipazione e di gestione dei congressi associativi (Nazionale e Territoriali) sono definite da un apposito Regolamento Congressuale approvato dal Consiglio Nazionale.

#### Art. 8 Organi Centrali

Gli Organi Centrali dell'ANBIMA sono:

- a) il Consiglio Nazionale;
- b) la Giunta Esecutiva Nazionale;
- c) l'eventuale Tesoriere Nazionale;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio Nazionale dei Proviviri;
- f) i Coordinatori di Area Territoriale.

Tutti gli Organi Centrali e Territoriali elettivi dell'ANBIMA hanno la durata di quattro anni e, comunque, saranno rinnovati in occasione del successivo Congresso Ordinario, pur se celebrato anticipatamente o posticipatamente.

La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di ANBIMA sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

#### Art. 9 Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo di programmazione amministrativa e gestionale ed è composto da:

Componenti con diritto di voto:

- a) I Presidenti Regionali;
- b) I Consiglieri Nazionali.

Componenti senza diritto di voto:

- c) I componenti la Giunta Nazionale;
- d) Il Tesoriere;

Partecipano inoltre ai lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, se invitati per l'occasione:

- e) Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, o altro componente del Collegio da lui delegato;
- f) Il Presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri o altro componente da lui delegato;
- g) Il Responsabile dell'Ufficio Stampa;
- h) Il Capo Redattore della Rivista "Risveglio Musicale";
- i) I Presidenti delle eventuali Associazioni di Settore, Federazioni o Reti associative del Terzo Settore aderenti all'ANBIMA.
- j) I Coordinatori di Gruppi di Lavoro Tematici;
- k) Eventuali esperti in specifiche discipline.

Il Regolamento Organico Associativo stabilisce le modalità e i criteri da seguire per la convocazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Regionale in caso di assenza può delegare un componente del Consiglio Regionale di appartenenza.

Nel caso in cui la carica di Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Segretario Nazionale, Membro di Giunta Nazionale, sia ricoperta da un Presidente Regionale, la rappresentanza della Regione nel Consiglio Nazionale sarà assunta dal Vice Presidente Regionale o da un componente del Consiglio Regionale indicato dal Presidente Regionale.

Ciascun componente del Consiglio Nazionale può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Componente del Consiglio Nazionale appartenente alla stessa Regione mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Componente del Consiglio Nazionale può rappresentare sino ad un massimo di due consiglieri.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno o quando il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta dal 60% dei componenti il Consiglio Nazionale. In tal caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa. La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti, le deliberazioni vengono prese a maggioranza.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale mediante avviso, notificato almeno quindici giorni prima, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione.

Il Consiglio Nazionale nella prima riunione elegge da due a quattro componenti la Giunta Nazionale, scelti dal Consiglio Nazionale fra i suoi membri.

Il Consiglio Nazionale provvede inoltre ad eleggere:

- 1) i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- 2) il Responsabile dell'Ufficio Stampa;
- 3) il Comitato di Redazione della Rivista Risveglio Musicale e il suo Capo Redattore.

Il Consiglio Nazionale ha il potere deliberativo generale sull'attività dell'ANBIMA Nazionale.

Il Consiglio Nazionale:

- a) delibera l'attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Congresso Nazionale, sviluppandone la relativa programmazione;
- b) determina le linee d'azione che si impongono per nuove sopravvenute esigenze tra un Congresso Nazionale e l'altro;
- c) delibera l'entità della quota associativa annuale;
- d) esamina e approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, redatto in conformità alla vigente normativa.
- e) delibera ed indice, con relativo Programma-Ordine del Giorno, il Congresso Nazionale Ordinario, proposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- f) indice, con relativo Programma-Ordine del Giorno, il Congresso Nazionale Straordinario;
- g) approva il regolamento organico associativo su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale contenente tutte le norme attuative statutarie ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'ANBIMA;
- h) approva il regolamento congressuale su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale;
- i) approva le modifiche statutarie da presentare al Congresso Nazionale Straordinario;
- j) propone al Congresso Nazionale Straordinario l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'ANBIMA, secondo le norme di legge vigenti
- k) adotta nei confronti dei Consigli Territoriali, dei Dirigenti Territoriali, delle Unità di Base e dei Soci, secondo la gravità della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:
  - richiamo;
  - sanzioni;
  - commissariamento dei Consigli Territoriali;
  - espulsione degli associati.

I destinatari del provvedimento di espulsione possono ricorrere presentando istanza al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri ANBIMA entro 60 gg. dalla data del ricevimento del provvedimento.

- l) ratifica, su proposta della Giunta Nazionale Esecutiva, la nomina dei componenti i Gruppi di Lavoro Tematici e dei suoi coordinatori.
- m) ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge.

Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, ha la facoltà di organizzare la Conferenza Organizzativa di metà mandato, individuandone le modalità di partecipazione.

In caso di "vacatio" della carica di Presidente Nazionale ed in assenza del Vice Presidente Nazionale, il componente più anziano di età della Giunta Esecutiva Nazionale ne assume le veci fino alla celebrazione del conseguenziale Congresso Nazionale Straordinario.

Le funzioni di Segretario delle riunioni del Consiglio Nazionale sono esercitate dal Segretario Nazionale o, in sua assenza, dal Consigliere Nazionale più giovane di età.

#### Art. 10 Giunta Esecutiva Nazionale

La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo operativo del Consiglio Nazionale.

E' convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta al mese.

La Giunta Esecutiva Nazionale è composta da:

- a) Presidente Nazionale;
- b) Vice Presidente Nazionale;
- c) Segretario Nazionale;
- d) Componenti eletti dal Consiglio Nazionale.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale, partecipano, se convocati, senza diritto di voto, il Tesoriere Nazionale e il Presidente dell'Organo di Controllo.

Ove necessario e su invito del Presidente Nazionale, possono partecipare, sempre senza diritto di voto, i coordinatori dei Gruppi di Lavoro Tematici e gli esperti tematici.

Le funzioni di Segretario delle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale sono esercitate dal Segretario Nazionale o, in sua assenza, dal componente più giovane di età.

La Giunta Esecutiva Nazionale:

- a) delibera su tutti gli affari dell'ANBIMA a norma di Statuto, regolandone l'attività finanziaria ed organizzativa che porterà all'approvazione del Consiglio Nazionale.
- b) attua, gestisce e controlla i progetti le iniziative relative ai progetti approvati dal Consiglio Nazionale nel piano delle attività istituzionali;

- c) propone al Consiglio Nazionale l'istituzione di Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici, finalizzati all'esame e alla risoluzione di determinati problemi e all'attuazione di compiti specifici;
- d) approva preliminarmente, prima di sottoporli alla ratifica definitiva da parte del Consiglio Nazionale, eventuali accordi, convenzioni o contratti collettivi stipulati con Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni in genere;
- e) predispone ed approva il Bilancio Consuntivo e Preventivo nonché – qualora si verificano le condizioni previste dalla vigente normativa - il Bilancio Sociale, che saranno sottoposti successivamente all'approvazione prima del Collegio Nazionale dei Revisori e poi del Consiglio Nazionale.
- f) delibera in merito agli atti di gestione straordinaria urgenti con ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale;
- g) espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni assembleari;
- h) ha l'obbligo di comunicare ai Consiglieri Nazionali tutte le deliberazioni adottate.

La riunione della Giunta Esecutiva Nazionale sarà valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di "vacatio" del Vice Presidente Nazionale o del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale può trarre temporaneamente le funzioni di loro competenza agli altri componenti della Giunta Nazionale che ne assumono le veci fino alla celebrazione del conseguenziale Congresso Nazionale Straordinario.

#### Art. 11 Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il Legale Rappresentante dell'ANBIMA e viene eletto dal Congresso Nazionale Ordinario o dal Congresso Nazionale Straordinario con voto a scrutinio segreto e a maggioranza relativa; dura in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Nazionale:

- a) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva Nazionale previa formulazione dei Programmi - Ordine del Giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
- b) vigila e controlla tutti gli Organi Centrali e Territoriali ed è responsabile, nei confronti del Consiglio Nazionale, del funzionamento dell'ANBIMA;
- c) è tenuto a far rispettare la Previsione di Spesa Annuale ordinaria approvata in Consiglio Nazionale;  
Le spese straordinarie devono essere autorizzate dalla Giunta Nazionale e approvate dal Consiglio Nazionale;  
Le spese straordinarie a carattere di urgenza possono essere autorizzate dal Presidente, previo benestare della Giunta e successiva approvazione del Consiglio Nazionale alla prima riunione utile;
- d) ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'ANBIMA Nazionale e può nominare, previa approvazione della Giunta Nazionale, avvocati e procuratori per assistere e difendere l'ANBIMA in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa informandone il Consiglio Nazionale;
- e) ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in particolare, a seguito di autorizzazione del Consiglio Nazionale, di:
  - obbligare cambiariamente l'Associazione;
  - concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
  - compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
  - transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
  - autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- f) può nominare, dopo approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale, anche fra i non soci, consulenti ed esperti con il compito di affiancarlo e coadiuvarlo nella sua attività;
- g) ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle Assemblee dei Congressi Territoriali;
- h) cura le relazioni con le Istituzioni e gli Enti esterni all'Associazione;
- i) svolge il ruolo di Direttore Responsabile della rivista "Risveglio Musicale".

Il Consiglio Nazionale, con il parere favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto di voto, può votare una mozione di sfiducia al Presidente Nazionale, in caso di gravi inadempienze ai doveri istituzionali, attivando le procedure per l'indizione di un nuovo Congresso Nazionale Straordinario.

#### Art. 12 Vice Presidente Nazionale

Il Vice Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed è Componente della Giunta esecutiva Nazionale. Egli dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Nazionale.

Sostituisce il Presidente Nazionale in caso di sua assenza o di impedimento.

Cura le relazioni interne all'Associazione e coordina le strutture associative territoriali.

Gli sono inoltre delegate tutte quelle funzioni che il Presidente Nazionale ritiene opportuno attribuirgli.

### Art. 13 Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed è componente della Giunta Esecutiva Nazionale.

Egli dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Nazionale.

Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi Centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Nazionale.

In particolare, al Segretario Nazionale è delegata la responsabilità della struttura organizzativa: sovrintende all'organizzazione degli uffici; cura i rapporti con i collaboratori ed i consulenti interni ed esterni; è responsabile degli archivi (eccetto dei documenti di cui all'articolo 15: tenuta della cassa sociale, dei registri e delle scritture contabili) e della gestione dei servizi dell'ANBIMA.

Sono compiti specifici del Segretario Nazionale:

- a) dirigere il servizio della Segreteria Nazionale ANBIMA e sovrintendere alle attività organizzative dell'infrastruttura ANBIMA Nazionale;
- b) provvedere alla stesura dei verbali delle riunioni nazionali provvedendone l'invio agli interessati nel tempo più breve possibile, ove non altrimenti disposto;
- c) raccordare e coordinare, di intesa con il Vice Presidente Nazionale, i rapporti con le Segreterie Regionali, anche attivando una rete uniforme di intercomunicazione;
- d) inviare ai componenti del Consiglio Nazionale il Bilancio di Esercizio predisposto ed approvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- e) inviare la Previsione di Gestione Nazionale ed il Rendiconto Consuntivo Nazionale ai Consiglieri Nazionali;
- f) inoltrare, dopo l'approvazione definitiva, copia della Previsione di Gestione Nazionale e del Rendiconto Consuntivo Nazionale ai Presidenti Regionali ed ai Consiglieri Nazionali.

### Art. 14 Coordinatori di Area Territoriale

I tre Coordinatori di Area Territoriale sono eletti, per aree territoriali di competenza (Nord, Centro, Sud e Isole), dai Presidenti Regionali dell'area di appartenenza. Nominano al proprio interno un coordinatore.

Essi durano in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Nazionale.

I Coordinatori di Area Territoriale:

- a) curano le relazioni fra le Regioni appartenenti all'Area Territoriale di competenza;
- b) facilitano la realizzazione di iniziative, manifestazioni e progetti a livello interregionale, sostenendo l'azione sinergica fra le regioni appartenenti alla stessa area territoriale;
- c) rilevano, in collaborazione con i Presidenti Regionali dell'area, i bisogni associativi necessari per lo sviluppo e la diffusione dell'ANBIMA sui territori di competenza, facendosene interpreti presso la Giunta Esecutiva Nazionale;
- d) curano, coordinandosi con il Vice Presidente Nazionale e con la collaborazione dei Presidenti Regionali dell'area, la diffusione e l'applicazione delle politiche associative e delle direttive gestionali emanate dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

### Art. 15 Tesoriere Nazionale

È facoltà del Presidente Nazionale, sentito il parere della Giunta Nazionale, di avvalersi della figura del Tesoriere Nazionale.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, scelto fra i soci.

Egli dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Nazionale, salvo provvedimento di rimozione votato dal Consiglio Nazionale per inadempienza o giustificato motivo.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della cassa sociale, dei registri e delle scritture contabili.

Fornisce al Presidente Nazionale, al Segretario Nazionale e alla Giunta Esecutiva Nazionale informazioni circa la situazione economica dell'Associazione.

Fornisce al Segretario Nazionale tutti i dati necessari per la compilazione della Bilancio di Esercizio e di Previsione.

Rende fruibile presso l'Ufficio Nazionale almeno quindici giorni prima la riunione del Consiglio Nazionale, la documentazione a supporto del Bilancio di Esercizio Consuntivo.

È tenuto, su richiesta, a dare tutte le informazioni che necessitano al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Segretario Nazionale se riferiti alla gestione ordinaria e autorizzati dal Presidente Nazionale se riferiti alla gestione ordinaria e straordinaria.

In caso di mancata nomina o di impedimento del Tesoriere Nazionale, le funzioni attribuite al suo ruolo vengono espletate, previa proposta del Presidente Nazionale ed approvazione del Consiglio Nazionale, da un componente della Giunta Nazionale.

#### Art. 16 Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Consiglio Nazionale nomina, Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti o analoga struttura secondo quanto previsto dal d.lgs. 117/17 e succ. mod., composto da tre persone scelte anche fra i non soci.

Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile; tale requisito risulta essere necessario per assumere la presidenza del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Esso esercita inoltre il controllo contabile effettuando la revisione dei conti.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità associative previste dallo statuto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità con le disposizioni di legge.

I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Nella riunione di insediamento i Revisori eleggono fra loro il Presidente del Collegio.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio Nazionale e vi partecipa, senza diritto di voto, per relazionare sullo stato associativo dell'ANBIMA. In caso di impedimento, il Presidente dovrà delegare un altro componente del Collegio a rappresentarlo.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta si ritenga necessario previa comunicazione al Presidente Nazionale. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti.

L'eventuale modifica del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti in Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal d.lgs. 117/17 e succ. mod., non costituisce modifica allo Statuto sociale.

#### Art. 17 Collegio Nazionale dei Proviviri

Il Collegio Nazionale dei Proviviri è eletto, con voto a scrutinio segreto, dal Congresso Nazionale Ordinario. Il Collegio Nazionale dei Proviviri è formato da 5 componenti:

- 3 componenti effettivi;
- 2 componenti supplenti.

Nella seduta di insediamento, indetta dal Proviviro risultato primo degli eletti, il Collegio Nazionale dei Proviviri elegge nel suo interno il proprio Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri ha i seguenti compiti:

- a) regola conflitti di competenza ed ogni altra controversia che coinvolgano la Struttura Nazionale e le Strutture Territoriali dell'ANBIMA;
- b) interviene, su richiesta dei Soci, delle Unità di Base e delle Presidenze Territoriali e Nazionale, per dirimere particolari controversie riguardanti la disciplina associativa;
- c) si pronuncia su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità statutaria delle deliberazioni assunte dalle Strutture Territoriali e Nazionale;
- d) si pronuncia su ogni altro ricorso riguardante questioni associative non contemplate nel presente Statuto o nelle normative attinenti l'attività degli associati o delle Strutture Associate dell'ANBIMA;
- e) propone al Consiglio Nazionale l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti le Strutture Territoriali e Nazionale e dei Soci che hanno recato discredito alla immagine dell'ANBIMA;
- f) si pronuncia in via definitiva sui ricorsi avverso le delibere adottate e ritenute non conformi allo statuto e alle leggi vigenti.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri può partecipare, se invitato e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta si ritenga necessario ed in accordo con il Presidente Nazionale.

Le riunioni del Collegio Nazionale dei Proviviri sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.

#### Art. 18 Gruppi di Lavoro Tematici

È facoltà del Consiglio Nazionale nominare, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, Gruppi di Lavoro Tematici per affrontare specifici argomenti nel campo culturale, giuridico, fiscale e organizzativo afferenti allo sviluppo degli obiettivi istituzionali dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale, nel formare i Gruppi di Lavoro Tematici, identifica i suoi componenti ed il suo coordinatore, stabilisce gli obiettivi e le modalità, definisce i tempi di lavoro e la durata.

I componenti dei Gruppi di Lavoro Tematici possono anche essere esperti tecnici non associati all'ANBIMA.

*Art. 19 Articolazione dell'ANBIMA*

L'ANBIMA, sul territorio nazionale, è organizzata attraverso Strutture Regionali, Provinciali e/o Territoriali diversamente identificate.

Per poter procedere alla costituzione di una Presidenza Regionale è necessario che sul territorio regionale, nei due anni antecedenti al congresso regionale, risultino iscritte al 30 giugno almeno 15 Unità di Base.

Parimenti, per poter procedere alla costituzione di una Presidenza Provinciale è necessario che sul territorio provinciale, nell'anno antecedente e corrente al congresso provinciale, risultino iscritte al 30 giugno almeno 10 Unità di Base.

Il mancato assolvimento dei requisiti sopra citati per un anno associativo provoca la decadenza della Struttura Territoriale.

Al fine della costituzione delle Presidenze Regionali, il Consiglio Nazionale può valutare l'accorpamento di più territori regionali.

Allo stesso modo, al fine della costituzione delle Presidenze Provinciali, il Consiglio Regionale può valutare l'accorpamento di più territori provinciali.

Nel caso in cui, durante il quadriennio di mandato, si verificassero le condizioni sopra citate su territori in cui non esistano già le strutture territoriali, la Presidenza Nazionale può autorizzare la celebrazione del congresso elettivo territoriale. La struttura locale eletta rimarrà in carica fino alla conclusione del quadriennio di mandato dell'Associazione.

Qualora venissero a mancare le condizioni numeriche sopraindicate per la costituzione o sussistenza delle strutture territoriali il Consiglio Nazionale (per le Regioni) ed il Consiglio Regionale (per le Province) possono nominare, su indicazione dei rispettivi Presidenti, un Delegato con il compito di coordinare le attività associative del territorio.

Le Strutture Territoriali hanno il compito di attuare gli scopi e le finalità dell'Associazione attraverso l'aggregazione ed il coinvolgimento dei soci e delle singole associazioni aderenti, denominate Unità di Base.

Le Strutture Territoriali, al fine di valorizzare il patrimonio culturale locale, organizzano iniziative e manifestazioni armonizzando gli obiettivi definiti dal Consiglio Nazionale con i bisogni espressi dal territorio.

Le Strutture Territoriali hanno inoltre il compito di:

- a) rappresentare gli interessi complessivi delle Unità di Base associate davanti alle Istituzioni Pubbliche e private;
- b) fungere da strutture di coordinamento, attivando a livello regionale e provinciale un efficiente servizio di segreteria;
- c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Unità di Base.

L'organizzazione delle Strutture Territoriali è affidata ai Consigli coordinati da un Presidente, eletto nei rispettivi Congressi Territoriali.

La partecipazione alle riunioni delle strutture territoriali, a discrezione del Presidente di competenza, possono realizzarsi anche attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza.

Le Strutture Territoriali sono dotate di autonomia gestionale e finanziaria secondo le norme previste dal regolamento organico associativo; a loro viene destinata annualmente una quota del tesseramento associativo nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.

Le Strutture Territoriali assumono la denominazione composta dall'acronimo ANBIMA seguito dalla denominazione della localizzazione territoriale regionale o provinciale e dall'acronimo APS.

*Art. 20 Congressi Territoriali*

I Congressi Territoriali Ordinari, Provinciali e Regionali, hanno il compito di definire le direttive per la realizzazione degli scopi sociali, per l'approvazione della programmazione e per l'elezione degli Organi Territoriali.

Il Congresso Territoriale Ordinario viene indetto ogni quattro anni dal Presidente di competenza secondo il Programma-Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Territoriale.

Il Congresso Territoriale Straordinario è convocato:

- a) dietro richiesta sottoscritta da almeno il 75% dei Consiglieri Territoriali;
- b) dietro richiesta di almeno il 75% delle Unità di Base regolarmente associate nel territorio di riferimento.

Al Congresso Territoriale prendono parte con diritto di voto i Delegati nominati dalle Unità di Base secondo le modalità previste dal Regolamento Congressuale.

Partecipano inoltre, soltanto con diritto di parola, i componenti dei rispettivi Consigli Territoriali e, nel caso del Congresso Regionale, i Presidenti Provinciali o Delegati Territoriali ed i Consiglieri Nazionali.

Il Congresso Territoriale Ordinario esamina e discute la relazione quadriennale morale ed organizzativa presentata dal Presidente di riferimento.

Il Congresso Territoriale elegge:

- 1) il Presidente Regionale o Provinciale;
- 2) il Vice Presidente Regionale o Provinciale;
- 3) i Consiglieri Regionali o Provinciali secondo il numero stabilito dallo stesso Congresso;
- 4) i Delegati della Regione al Congresso Nazionale;
- 5) i Consiglieri Nazionali di pertinenza regionale scelti fra i delegati al Congresso Nazionale, con le modalità stabilite dal Regolamento dei Congressi.

#### Art. 21 Organi Territoriali

Gli Organi Territoriali dell'ANBIMA sono:

- 1) Il Consiglio Regionale o Provinciale;
- 2) Il Presidente Regionale o Provinciale;
- 3) Il Vice Presidente Regionale o Provinciale;
- 4) La Giunta Esecutiva Regionale o Provinciale;
- 5) L'eventuale Segretario Regionale o Provinciale;
- 6) Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale o Provinciale o analoga struttura secondo quanto previsto dal d.lgs. 117/17 e succ. mod.;
- 7) Gli eventuali Delegati Territoriali

#### Art. 22 - Consigli Territoriali

##### Componenti con diritto di voto

Sono componenti con diritto di voto:

- 1) Il Presidente Regionale o Provinciale;
- 2) Il Vice Presidente Regionale o Provinciale;
- 3) L'eventuale Segretario Regionale o Provinciale;
- 4) I Consiglieri Regionali o Provinciali;

##### Componenti senza diritto di voto

Sono componenti senza diritto di voto:

- 1) Gli eventuali Delegati territoriali;
- 2) I Consiglieri Nazionali eletti nella regione;
- 3) Presidente, o suo delegato, del Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti;
- 4) Esperti nelle discipline musicali, giuridiche, amministrative e culturali appositamente invitati.

Il Consiglio Territoriale (Regionale o Provinciale) è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno il 60% dei suoi componenti effettivi.

Il Consiglio Territoriale nella sua prima riunione post-Congresso elegge fra i componenti del Consiglio stesso il Segretario Territoriale, se ritenuto necessario.

Il Consiglio Territoriale, laddove sia ritenuto opportuno, elegge altresì fra i componenti del Consiglio stesso i membri la Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Territoriale nomina, su proposta del Presidente di riferimento, il Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Territoriale:

- a) approva annualmente la Previsione di Gestione Regionale ed il Rendiconto Consuntivo Regionale dopo aver ascoltato la relazione finanziaria del Presidente, o di un suo delegato, del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) promuove il miglioramento organizzativo, associativo e funzionale delle Unità di Base e lo sviluppo dell'ANBIMA sul territorio anche attraverso l'istituzione di specifici servizi rivolti ai soci;
- c) delibera circa la costituzione di Gruppi di Lavoro Tematici e le eventuali nomine di incarichi specifici;
- d) convoca il Congresso Territoriale fissandone data, sede, e il Programma-Ordine del Giorno;
- e) dichiara decaduti i Consiglieri Territoriali dimissionari, assenteisti e deceduti;

Le funzioni di Segretario del Consiglio Territoriale sono esercitate dal Segretario Territoriale o, in sua mancanza, da altro componente del Consiglio Territoriale nominato dal Consiglio stesso.

### Art. 23 Presidente Territoriale

Il Presidente Territoriale è eletto dal Congresso di riferimento con voto a scrutinio segreto; dura in carica quattro anni o comunque fino alla celebrazione dei Congressi Ordinari associativi, ed è rieleggibile.

Il Presidente Territoriale:

- a) è il Legale Rappresentante dell'ANBIMA nell'ambito del proprio Territorio e in tale veste opera per obiettivi coerenti con i fini statutari;
- b) convoca e presiede il Consiglio Territoriale e la Giunta Esecutiva Territoriale;
- c) ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'ANBIMA Territoriale e può nominare, previa approvazione della Giunta Territoriale, avvocati e procuratori per assistere e difendere l'ANBIMA Territoriale in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa informandone il Consiglio Territoriale;
- d) ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Organo Territoriale in particolare, a seguito di autorizzazione del Consiglio Territoriale, di:
  - obbligare cambiariamente l'Associazione;
  - concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
  - compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
  - transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
  - autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- e) può nominare, dopo approvazione della Giunta Esecutiva Territoriale, anche fra i non soci, consulenti ed esperti con il compito di affiancarlo e coadiuvarlo nella sua attività;
- f) mantiene e cura i rapporti con gli Enti e le Istituzioni territoriali di riferimento per la necessaria collaborazione nel perseguimento dei fini istituzionali e ne è responsabile sotto l'aspetto giuridico ed economico;
- g) firma tutti gli atti e quietanza eventuali contributi o altri finanziamenti assegnati all'ANBIMA Territoriale di riferimento da Enti Pubblici e privati.

Il Presidente Territoriale, in caso di dimissioni, assenza, impedimento definitivo o di durata superiore a sei mesi consecutivi, viene dichiarato decaduto dall'incarico dal Consiglio Territoriale e sostituito dal Vice Presidente.

Altresi, il Consiglio Territoriale, con il parere favorevole di almeno il 60% dei suoi componenti, può votare una mozione di sfiducia al Presidente Territoriale, in caso di gravi inadempienze ai doveri istituzionali, attivando le procedure per l'indizione di un nuovo Congresso Territoriale Straordinario.

Il Presidente Territoriale Provinciale deve provvedere ad inviare alla Presidenza Territoriale Regionale di riferimento, nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento Organico Associativo, il rendiconto consuntivo del precedente anno, la previsione economica dell'anno successivo approvate dal Consiglio Provinciale e corredate dalle relazioni tecniche di presentazione e dai verbali di valutazione resi dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente Territoriale Regionale deve provvedere ad inviare alla Presidenza Nazionale, nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento Organico Associativo, i rendiconti regionale e provinciali consuntivi del precedente anno, le previsioni economica regionale e provinciali dell'anno successivo approvate dai rispettivi Consigli e corredate dalle relazioni tecniche di presentazione e dai verbali di valutazione resi dai rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti.

Il ritardato invio di tale documentazione alla Presidenza Nazionale provoca l'interruzione dei trasferimenti delle quote associative.

Il mancato invio di tale documentazione alle Presidenze Regionali o Nazionale entro i sessanta giorni dalle scadenze previste, determina automaticamente la decadenza per inadempienza della Presidenza inosservante.

### Art. 24 Vice Presidente Territoriale

Il Vice Presidente Territoriale è eletto dal Congresso Territoriale di riferimento.

Egli dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Territoriale di riferimento.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Gli sono inoltre delegate tutte quelle funzioni che il Presidente Territoriale ritiene opportuno attribuirgli.

In caso di "vacatio" del Vice Presidente Territoriale, il Presidente Territoriale può traferire temporaneamente le funzioni di competenza ad uno dei componenti del Consiglio Territoriale che ne assume le veci fino alla celebrazione del consequenziale Congresso Territoriale Straordinario.

#### Art. 25 Segretario Territoriale

Il Congresso<sup>espresso</sup> Territoriale, qualora ritenuto necessario, può eleggere il Segretario Territoriale. Egli dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente Territoriale di riferimento.

Il Segretario Territoriale può svolgere anche funzione di Tesoriere.

Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi Centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Territoriale di riferimento.

In particolare, al Segretario Territoriale è delegata la responsabilità della struttura organizzativa: sovrintende all'organizzazione degli uffici; cura i rapporti con i collaboratori ed i consulenti interni ed esterni; è responsabile degli archivi e della gestione dei servizi dell'ANBIMA Territoriale.

Sono compiti specifici del Segretario Territoriale:

- a) dirigere e coordinare il servizio di Segreteria dell'ANBIMA Territoriale;
- b) inviare le convocazioni dei Consigli ed i conseguenti verbali e materiali allegati;
- c) assistere alle sedute del Consiglio e della eventuale Giunta Territoriale, curando la compilazione dei relativi verbali;
- d) inviare la Previsione di Gestione ed il Rendiconto Consuntivo ai Consiglieri;
- e) inoltrare, subito dopo l'approvazione definitiva, copia della Previsione di Gestione Regionale e del Rendiconto Consuntivo Regionale ai Presidenti Provinciali ed ai Consiglieri Regionali risultati assenti alla discussione.

In caso di sua assenza alle riunioni di Consiglio o Giunta verrà sostituito nella funzione di verbalizzante da altro componente proposto dal Presidente.

In caso di mancata elezione del Segretario Territoriale le sue funzioni sono assunte dal Presidente Territoriale che potrà delegarle ai componenti del Consiglio.

In caso di "vacatio" del Segretario Territoriale, il Presidente Territoriale può traferire temporaneamente le funzioni di competenza ad uno dei componenti del Consiglio Territoriale che ne assume le veci fino alla celebrazione del conseguenziale Congresso Regionale Straordinario.

#### Art. 26 Giunta Esecutiva Territoriale

La Giunta Esecutiva Territoriale è costituita su proposta del Presidente Territoriale, qualora lo ritenga opportuno e con successiva approvazione del Consiglio.

La Giunta Esecutiva Territoriale è composta dal Presidente Territoriale, dal Vice Presidente Territoriale e da almeno un ulteriore membro eletto fra i componenti del Consiglio Territoriale.

In caso di mancata costituzione della Giunta Esecutiva Territoriale le funzioni della stessa sono assunte dal Presidente Territoriale.

La Giunta Esecutiva Territoriale:

- a) è l'organo operativo del Consiglio Territoriale;
- b) è convocata dal Presidente Territoriale;
- c) può adottare provvedimenti di carattere urgente anche di natura economica, previa ratifica del Consiglio;
- d) predispone, nell'ambito delle proprie attribuzioni, piani di sviluppo e di promozione dell'ANBIMA Territoriale;
- e) può avvalersi per la propria attività della collaborazione di esperti dei vari settori;
- f) redige il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio di previsione da sottoporre al Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti per la conseguente approvazione del Consiglio Territoriale.

Il Tesoriere, qualora previsto, presenzia, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva Territoriale.

Le funzioni del Tesoriere Territoriale, riferite al Territorio di pertinenza, sono le medesime assegnate al Tesoriere Nazionale, esplicitate all'art. 15 del presente Statuto.

In caso di mancata nomina del Tesoriere Territoriale, le sue funzioni vengono svolte dal Segretario Territoriale se previsto, oppure delegate ad un componente della Giunta Territoriale.

Le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva Regionale sono esercitate dal Segretario Territoriale, che cura e redige l'apposito verbale.

#### Art. 27 Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Territoriale (Regionale o Provinciale) dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Territoriale su proposta del Presidente di riferimento, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 31 del CTS.

Il Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti è formato da un Presidente e due Sindaci Revisori scelti anche tra i non soci.

Nella riunione d'insediamento i Revisori eleggono fra loro il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:

- a) vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'ANBIMA Territoriale;
- b) esegue verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, evidenziando eventuali scostamenti da quanto preventivamente approvato;
- c) valuta la Previsione di Gestione ed il Rendiconto Consuntivo.

Il Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta si ritenga necessario previa comunicazione al Presidente Territoriale. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due dei componenti effettivi.

#### TITOLO IV – Norme Generali

##### *Art. 28 Qualifiche Onorarie*

Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, può conferire l'alto riconoscimento di Presidente Emerito, Consigliere Emerito e Socio Onorario dell'ANBIMA agli ex Presidenti Nazionali e Territoriali dell'ANBIMA ed eccezionalmente, ad altri soci che hanno acquisito particolari meriti in attività a favore dell'ANBIMA.

I Presidenti Emeriti e i Consiglieri Emeriti, se invitati, hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Congresso Nazionale Ordinario, Straordinario e del Consiglio Nazionale.

Tali Qualifiche Onorarie possono essere previste anche a livello Territoriale.

##### *Art. 29 Organo Informativo*

Organo ufficiale informativo dell'ANBIMA è la Rivista "Risveglio Musicale", che è gestita da un Comitato di Redazione, nominato in base all'art. 9 dello Statuto.

La rivista è associata alla USPI (Unione Stampa Periodica Italiana).

L'eventuale cambiamento della denominazione della rivista non costituisce modifica allo Statuto sociale.

##### *Art. 30 Incompatibilità*

A tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto sono eleggibili tutti i soci dell'ANBIMA. Per accedere alle cariche sociali nazionali e territoriali il socio dovrà essere iscritto, oltre che per l'anno in corso di svolgimento dei rispettivi Congressi, anche per almeno i due anni precedenti.

La carica di componente i Consigli Nazionale e territoriale è incompatibile con la mansione di componente dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Proviviri.

Gli incarichi elettivi degli organi Centrali dell'ANBIMA possono essere ricoperti da chi ricopre non più di un altro incarico elettivo a livello regionale e provinciale.

La mansione di componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è incompatibile con la contemporanea presenza nel Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti

Sono infine incompatibili tutte le cariche esecutive ANBIMA a livello nazionale, regionale e provinciale per coloro che svolgono attività dirette o indirette a carattere commerciale contrastanti con gli scopi statutari o che, comunque, svolgano attività commerciali afferenti al settore musicale e bandistico; inoltre l'incompatibilità, con cariche politiche elettive o nominative a livello nazionale, regionale e provinciale, esiste nel caso di equivalente elezione nelle relative strutture ANBIMA (nazionale, regionale e provinciale).

Qualsiasi socio, pertanto, dovrà sottoscrivere a tal proposito, all'atto dell'assunzione di un incarico istituzionale all'interno dell'ANBIMA, un'autocertificazione di non ricorrenza di tali presupposti di incompatibilità e la documentazione prevista dal d.lgs. 117/17 e succ. mod.

Inoltre sono incompatibili le cariche elettive dei soci nel momento in cui costoro svolgano attività in seno ad altre Associazioni di settore concorrenziali all'ANBIMA.

Per ogni ulteriore incompatibilità qui non contemplata si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile.

##### *Art. 31 Decadenza*

I componenti degli Organi Centrali e Territoriali elettivi decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non partecipino a tre riunioni consecutive dell'organo di appartenenza, salvo comprovati motivi giustificati al Presidente dell'Organo di riferimento.

Decadono inoltre automaticamente e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non abbiano rinnovato la tessera associativa nei tempi previsti dal Regolamento Organico Associativo.

La decadenza sarà deliberata dall'Organo di riferimento.

### Art. 32 Patrimonio Sociale

Il Patrimonio dell'ANBIMA è costituito da: beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto, lascito, donazione o altro titolo.

Le entrate dell'ANBIMA sono costituite dalle:

- a) quote sociali annuali;
- b) redditi derivati da attività commerciali marginali;
- c) contributi e finanziamenti erogati da Enti Pubblici e Privati;
- d) donazioni liberali e lasciti da privati;
- e) altre entrate compatibili con le finalità dei propri scopi sociali;
- f) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- g) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- h) le erogazioni liberali;
- i) le raccolte fondi.

I proventi delle attività vanno impegnati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie. Eventuali avanzi di gestione verranno impegnati totalmente in attività istituzionali previste per l'anno successivo. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

### Art. 33 Scioglimento e liquidazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del d.lgs. 117/17 e succ. mod.

Lo scioglimento dell'ANBIMA potrà essere deliberato solo dal Congresso Nazionale Straordinario e solo se l'argomento è posto nel Programma-Ordine del Giorno.

La richiesta per la convocazione del Congresso Nazionale Straordinario, avente per oggetto lo scioglimento dell'ANBIMA, deve essere presentata da almeno i tre quarti dei delegati al Congresso Nazionale Ordinario di riferimento.

Per la validità del Congresso Nazionale Straordinario è richiesta la presenza, anche per delega, di almeno i tre quarti dei delegati al Congresso Nazionale Ordinario di riferimento.

La delibera di scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvata con voti favorevoli pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo stesso Congresso Nazionale Straordinario che avrà deliberato lo scioglimento dell'ANBIMA, nominerà un liquidatore per la liquidazione del patrimonio sociale.

### Art. 34 Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto d.lgs. 117/17 e succ. mod.

## TITOLO V – Disposizioni Transitorie

### Art. 35 Disposizioni Transitorie

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto il Consiglio Nazionale dovrà approvare, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, il Regolamento Organico Associativo ed il Regolamento Congressuale.

Per quanto concerne la struttura associativa ed organizzativa, le norme riferite alle singole strutture centrale e territoriali saranno operative dopo i relativi congressi, che verranno celebrati con le modalità previste dal presente statuto.

Ferma restando la facoltà del Consiglio Nazionale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 9, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli acronimi APS, ETS e RAN integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e così anche l'utilizzo della denominazione di RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE sarà efficace a seguito di tale iscrizione.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "ANBIMA APS".

